

Salerno, 8 maggio 2020

All' Ill.mo Sig.
Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Ciampa

A mezzo pec/email

Illustre Presidente,

abbiamo letto con estrema attenzione il decreto n. 61/20 nonostante avessimo auspicato che prima della sua emanazione venissimo informati delle determinazioni che si andavano ad assumere e ciò in considerazione che per il periodo che stiamo attraversando ove non vi sia la generale collaborazione, e segnatamente quella dell'Avvocatura, non consentirà una "regolare" ripresa, anche se molto parziale, delle attività.

In via assolutamente preliminare onde evitare i pericoli epidemiologici che i decreti emessi tendono ad evitare ci permettiamo, pertanto, di segnalare alcune criticità riscontrate nel suddetto decreto che ove non risolte non troveranno il consenso dell'Avvocatura:

- 1) non si può onerare il difensore d'ufficio di compiti che spettano alle cancellerie e cioè la comunicazione del rinvio agli avvocati non presenti, non per libera scelta, in udienza, né tale compito può essere assunto dal Consiglio dell'Ordine che non ha i mezzi e il dovere di provvedere;
- 2) non è possibile nel periodo suddetto la trattazione dei processi di cui al 132 bis disp.att.c.p.p., ove non vi siano misure, cautelari e non, di qualsiasi tipo che prevedano attività istruttorie. Al di là della scelta di solo alcune delle priorità indicate dal 132 bis, si rappresenta che normalmente trattasi di processi comportanti la presenza necessaria in udienza di più parti e testimoni e di laboriosa attività istruttoria;
- 3) va ancora precisato, onde evitare difficoltà operative e problematiche con gli avvocati, che l'indicato criterio della possibile trattazione di procedimenti prossimi alla ultratriennialità risulta essere quanto mai vago e di plurime potenziali interpretazioni. Parimenti anche l'indicazione della previsione della individuazione della trattazione dei processi da trattare "secondo le previsioni tabellari vigenti" risulta generica non consentendo al singolo difensore un'adeguata, pronta verifica;
- 4) risulta del tutto inadeguata la previsione del termine di soli due giorni entro il quale comunicare agli avvocati la trattazione del processo; tale termine per ovvi motivi di organizzazione e preparazione della difesa è assolutamente incongruo anche in considerazione degli oneri che gravano sul difensore nel periodo cuscinetto per eventuali contemporanei impegni, anche in altre sedi giudiziarie o innanzi ad altre Autorità;
- 5) non può trovare consenso la previsione prevista per la celebrazione dell'udienza di convalida della possibilità per il difensore di partecipare all'udienza di convalida in udienza solo se "in caso di difficoltà di collegamento telematico". Qualsiasi previsione che limiti la libera esclusiva scelta del difensore di scegliere se partecipare all'attività processuale in udienza o da remoto oltre che essere contra legem della legge non può trovare il consenso dell'Avvocatura;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SALERNO

- 6) appare improvvida in questa fase emergenziale adottare il sistema SIAMM per l'inoltro e deposito delle istanze di liquidazione in quanto esso creerà ulteriori ed enormi difficoltà agli avvocati richiedendo specifica formazione da attuarsi anche in collaborazione con i referenti del Tribunale stesso.

In conclusione e sulla scorta delle linee guida e dei protocolli già adottati dagli altri Tribunale in Italia e dei documenti del CNF e dell'Unione delle camere penali, siamo costretti ad affermare con assoluta fermezza che l'avvocatura penale salernitana è disponibile a trattare esclusivamente i procedimenti:

- a) che riguardino imputati sottoposti a misura cautelare custodiale e non;
- b) le prime udienze, cd. smistamento e per l'esame di questioni inerenti la costituzione delle parti e altre questioni preliminari e/o di ammissione prova;
- c) le udienze relative alla definizione predibattimentale;
- d) le udienze relative all'istituto della messa alla prova (richiesta-ammissione), particolare tenuità del fatto ed estinzione del reato per condotte riparatorie;
- e) relativi a riti alternativi non condizionati ad assunzione di prove orali ;
- f) relativi alla fase esecutiva;
- g) dinanzi alla sezione misure di prevenzione con esclusione dei procedimenti riguardanti misure di prevenzione patrimoniali per i quali sia necessario svolgere attività istruttoria;
- h) ritenuti urgenti dai Presidenti di sezione a seguito di istanza delle parti, solo se compatibili con le esigenze di sicurezza sanitaria e secondo il criterio normativo di cui all'art. 132 bis disp.att.c.p.p. purché non si preveda attività istruttoria.

La S.V. comprenderà come dovere primario, anche di questo Consiglio dell'Ordine, sia la tutela della salute dei singoli avvocati evitando il più possibile qualsivoglia assembramento.

A tal fine si chiede di voler comunicare all'Ordine per l'immediata conoscenza a tutti gli iscritti degli interventi svolti, programmati ed a svolgersi per la sanificazione e la pulizia straordinaria aggiuntiva delle aule di udienza, delle attrezzature, delle cancellerie.

Con ossequio.

Il Presidente C.O.A.
F.to Avv. Silverio Sica

Il Presidente Camera Penale Salernitana
F.to Avv. Luigi Gargiulo

